



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito nella seduta amministrativa del 18 marzo 2016,

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, il suo Titolo IV, Capo I;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247”;

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, Viterbo, Cremona, Cuneo, Monza, Como, Bari, Lecce, Roma, Agrigento, Pescara, Verona, Trieste, Brescia, Palermo, Torino, Pavia, L'Aquila, Arezzo, Pisa, Firenze, dalla Fondazione Carnelutti dei Consigli degli Ordini Forensi di Trieste Gorizia ed Udine, dall'Associazione Giuslavoristi Italiani, dall'Unione Nazionale Camere Civili, dall'Associazione Nazionale Forense e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nonché dai Laboratori delle Scuole Forensi presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura;

sentita la Relatrice, Cons. Avv. Francesca Sorbi;

OSSERVA IN VIA GENERALE

La legge professionale forense approvata in data 31 dicembre 2012 n. 247, prevede all'art. 41 comma 1 che il tirocinio professionale consista *nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le norme deontologiche.*

La legge professionale forense approvata in data 31 dicembre 2012 n. 247, prevede all'art. 43 comma 1 che *il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.*

Alla luce di questi precetti normativi, i corsi di cui all'art. 43 devono perseguire i fini di cui all'art. 41 ed essere indirizzati a far conseguire al tirocinante *le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le norme deontologiche.*

Pertanto è opportuno che i contenuti del corso ricomprendano – oltre alle materie indicate quali essenziali nel comma 2 lett. b) dell'art. 43 (insegnamento del linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale e tecnica di ricerca) – anche argomenti oggi fondamentali nell'esercizio della professione e nella gestione dello studio, quali ad esempio le normative sulla privacy, sull'antiriciclaggio, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla assicurazione professionale. Il corso non deve costituire una replica del percorso universitario ma offrire al tirocinante la possibilità di integrare e completare le sue competenze per affrontare la libera professione forense.

L'obbligatorietà della frequenza di corsi al fine di poter accedere all'esame di Stato, pone inoltre il tema della disponibilità di corsi in misura tale da consentire ai laureati in giurisprudenza

interessati di potersi iscrivere. A tal fine la gamma dei soggetti abilitati all'offerta formativa dovrebbe supplire alle inevitabili criticità organizzative dei fori circondariali. Occorre tuttavia temperare l'esigenza della disponibilità di corsi e della loro ricettività con la efficacia degli insegnamenti in considerazione della *proficuità* della frequenza indicata dall'art. 43.

Ma non solo: la molteplicità di soggetti legittimati all'offerta di corsi per tirocinanti dovrà tenere in considerazione la necessità di uniformare ed armonizzare il contenuto dei corsi stessi, sia per poter conseguentemente adottare criteri omogenei di valutazione delle verifiche intermedie e finale così come previsto dal comma 2 lett. d) dell'art. 43 L. 247/2012 con riferimento all'accertamento della *proficuità* della frequenza, sia per consentire di proseguire il percorso formativo iniziato in una sede presso un'altra sede in caso di trasferimento. Di qui l'esigenza di un modello unitario cui le singole scuole possano fare riferimento per impostare il corso per tirocinanti.

Ancora sul tema *proficuità*, occorre prevedere quali siano le conseguenze per il tirocinante che non dimostri di aver frequentato con profitto il corso: a tal fine è opportuno che siano previste regole per il superamento delle verifiche intermedie, oltre che quella finale, e consentire al tirocinante di ripetere il modulo non superato piuttosto che rischiare di percorrere vanamente tutto il corso di diciotto mesi o affrontare impreparato l'esame di stato.

Così come il corso per tirocinanti non deve costituire replica del corso universitario, le verifiche intermedie e quella finale non devono avere la pretesa di costituire una prova generale dell'esame di stato, a pena di comportare tempi e costi di gestione insostenibili per i Consigli dell'Ordine territoriali e le commissioni di valutazione presso gli stessi costituite. Vanno quindi date indicazioni specifiche sulle modalità di svolgimento delle verifiche per renderle effettive e utili alla crescita professionale del tirocinante.

L'alto profilo etico oltre che professionale dei componenti della Commissione di valutazione impone che di esse possano far parte esclusivamente soggetti che non abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'organismo deputato al controllo deontologico. Al contempo, se la gravosità dell'impegno in termini di tempo non può trovare compensazione economica a fronte del dettato normativo, va previsto che le spese sostenute per far fronte all'onere debbano essere rimborsate.

Da ultimo, occorre introdurre la previsione circa il decorso dell'obbligo di frequenza dei corsi onde consentire in primo luogo di organizzare i corsi ai sensi dell'art. 43 L. 247/2012 e quindi ai tirocinanti l'iscrizione sapendo di poter contare sull'offerta formativa.

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio Nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA

(In neretto le aggiunte; barrate le cancellazioni)

Art. 1

(Oggetto del decreto e definizioni)

invariato

Art. 2

(Organizzazione dei corsi di formazione)

1. I corsi di formazione possono essere organizzati **dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura**, dai Consigli dell'Ordine, e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, **secondo il modello fornito dal Consiglio Nazionale Forense direttamente o tramite la Scuola Superiore dell'Avvocatura.**

2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e dalle associazioni forensi, i corsi devono **essere accreditati dal Consiglio nazionale forense, ove siano a rilevanza nazionale, interdistrettuale e/o prevedano formazione a**



distanza, e dai Consigli dell'Ordine circondariali per quelli a rilevanza locale, sentito il Consiglio Nazionale Forense.

3. L'interessato presenta istanza di accreditamento (~~con la documentazione necessaria, per consentire al Consiglio dell'ordine di verificare il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente regolamento~~) contenente:

- a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;**
- b) logistica del corso, durata, date di inizio e data delle lezioni, sede, capacità recettiva, sistema di controllo presenze;**
- c) comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e dei curriculum vitae;**
- d) quota di iscrizione richiesta e finanziamenti eventualmente fruiti;**
- e) programma del corso, indicazione della metodologia didattica;**
- f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;**
- g) garanzia di poter dare effettivo e compiuto svolgimento al corso di formazione in conformità al programma del corso presentato per l'accREDITAMENTO**

La richiesta si considera accolta ~~rigettata~~ trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

4. I Consigli dell'Ordine, di regola, provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le Scuole forensi di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della legge professionale.

5. Qualora la Scuola Forense non sia stata istituita, il Consiglio dell'Ordine, può organizzare direttamente il corso di formazione, in collaborazione con le associazioni forensi giudicate idonee in relazione alle caratteristiche del programma proposto, dei curriculum vitae dei docenti e delle garanzie fornite di poter dare effettivo e compiuto svolgimento al corso di formazione presentato per l'accREDITAMENTO. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare il corso di formazione in collaborazione con altri Ordini del medesimo distretto di Corte d'Appello, ovvero tramite Fondazioni Forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'art. 40 della legge professionale.

6. ~~I corsi vengono pubblicizzati presso la sede del Consiglio dell'Ordine e presso il Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio dell'ordine, nonché attraverso apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Il Consiglio Nazionale Forense, anche tramite la Scuola Superiore dell'avvocatura, ed i Consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le Scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti od accreditati, con link che rimanda al programma.~~

Art. 3

(Contenuti del corso di formazione)

1. I corsi di formazione, ~~che si svolgono secondo moduli~~ a contenuto sia teorico che pratico sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento della attività professionale ed ~~sono finalizzati all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza della funzione sociale della professione forense e dei principi deontologici cui il suo concreto esercizio deve essere improntato.~~

2. I corsi prevedono, in conformità con l'art. 41 comma 1, con l'art. 46, commi 2 e 3 e con l'art. 43, comma 2, lett. b) della legge professionale, almeno l'insegnamento delle seguenti materie:

- a) approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo**



- b) approfondimenti nelle materie processuali civili, penali e amministrative con riferimento alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie
- c) ordinamento e deontologia forense, etica professionale; teoria e tecnica dell'argomentazione forense;
- d) tecniche di redazione di atti giudiziari, di pareri motivati nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giudiziale
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico
- g) ~~diritto costituzionale; diritto tributario; diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale con particolare riferimento alla materia dei diritti umani;~~
- g) **organizzazione e amministrazione dello studio professionale**
- h) **profili contributivi e tributari della professione di avvocato**
- i) **ordinamento giudiziario**

3. Al fine di sostenere la preparazione del tirocinante per la prova orale dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense il corso dovrà contenere approfondimenti nelle materie indicate dall'art. 46 comma 3 L. 247/2012.

Art. 4 (Docenti)

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
2. Nella scelta dei docenti sono altresì valutati, **sulla base del curriculum**, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore **organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura o col suo patrocinio**, nonché eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto del corso.
3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 5 (Durata del corso)

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea **nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio**, secondo ~~moduli trimestrali~~ modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale e, **segnatamente, in modo da non pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato o di altro ufficio legale presso il quale, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. a) e b) della legge professionale, il tirocinante svolge la pratica.** L'iscrizione ai corsi dovrà essere aperta almeno ogni sei mesi, al fine di consentire la maggiore vicinanza possibile tra iscrizione nel Registro del tirocinio ed inizio della frequenza del corso. A tal fine, l'organizzazione dei corsi dovrà prevedere un'opportuna articolazione in moduli **trimestrali o almeno semestrali.**
2. Nel caso di trasferimento del praticante presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a frequentare il corso di formazione nel circondario del nuovo Ordine. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto **ai fini della nuova iscrizione**, dà conto dell'avvenuta frequenza del corso di formazione, onde consentire adeguate forme di convalida dei periodi di frequenza già svolti prima del trasferimento.
3. Lo svolgimento di tirocinio presso uffici giudiziari non esonera di diritto il tirocinante dalla frequenza del corso di formazione. Il tirocinante, nella comunicazione preventiva al Consiglio di appartenenza dello svolgimento del

tirocinio presso un Ufficio Giudiziario, può richiedere l'esonero parziale dalla frequenza del corso di formazione qualora frequenti corsi di formazione organizzati per la magistratura dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il Consiglio di appartenenza provvede sulla base della documentazione e delle informazioni assunte circa il contenuto e la durata dei corsi di formazione frequentati dal tirocinante.

4. Nel caso di cui all'articolo 41, comma 6, lett. c) della legge professionale, lo svolgimento all'estero del tirocinio non esonera di diritto il tirocinante dalla frequenza del corso di formazione. Il tirocinante, nella comunicazione preventiva al Consiglio di appartenenza dello svolgimento di un semestre di tirocinio all'estero, può richiedere l'esonero parziale dalla frequenza del corso di formazione ovvero proporre forme alternative di addestramento a contenuto teorico e pratico. Il Consiglio di appartenenza provvede sulla base della documentazione e delle informazioni assunte circa lo svolgimento del tirocinio all'estero.

5. Nel caso di cui all'art. 41, comma 6 lett. d) della legge professionale, lo svolgimento di un semestre di tirocinio in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, non esonera di diritto il tirocinante dalla frequenza del corso di formazione. Tuttavia, all'atto della iscrizione al Registro dei Praticanti, il tirocinante che intenda avvalersi della facoltà di anticipazione, può richiedere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza l'esonero dalla frequenza del corso di formazione per un semestre. Il Consiglio provvede sulla base della documentazione e delle informazioni assunte circa le modalità di svolgimento del tirocinio in concomitanza col corso di laurea. Resta fermo, in ogni caso, l'esercizio del potere di convalida del semestre di tirocinio alla sua conclusione: la mancata convalida del semestre comporta il venir meno dell'esonero concesso.

6. Nel caso di cui all'art. 41, comma 9, della legge professionale, in sede di valutazione del diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione per le formazioni legali ai fini del compimento di un anno di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine può disporre l'esonero dalla frequenza del corso di formazione per un periodo di dodici mesi.

Art. 6

(Costi dei corsi di formazione e borse di studio)

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione, **inclusi i compensi ai docenti ed al personale amministrativo.**

2. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore dei tirocinanti più bisognosi e meritevoli secondo i criteri di cui al comma 3.

3. L'assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti dei tirocinanti che versano in situazioni di maggiore svantaggio economico e sociale e tenuto conto del percorso di studi universitari e del voto di laurea.

4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e ad escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.

Art. 7

(Partecipazione-Accesso ai corsi)



1. I soggetti che organizzano i corsi formativi possono programmare il numero delle iscrizioni, tenuto conto **del numero degli iscritti al Registro**, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione, **e delle offerte formative alternative esistenti nei circondari interessati**.
2. La selezione per l'accesso ai corsi potrà avvenire esclusivamente secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari o a prove scritte, e orali o **informatiche**. ~~La selezione è effettuata dalla Commissione di cui all'art.9.~~
3. ~~Il numero programmato delle iscrizioni deve essere approvato con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.~~

Art. 8 **(Verifiche intermedie e verifica finale)**

1. ~~Durante il corso di formazione sono previste almeno tre verifiche periodiche del profitto~~ **Al termine dei primi due semestri, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche** da parte delle Commissioni di valutazione di cui all'art. 9 **del presente Regolamento.**
2. ~~In sede di verifica del profitto, la valutazione del tirocinante avverrà sulla base di una prova orale avente ad oggetto~~ **La verifica intermedia del profitto consiste in un test a risposta multipla, composto da almeno 30 domande su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso del periodo oggetto di verifica e si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. L'accesso alle verifiche intermedie è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni.**
3. La verifica finale del corso di formazione consiste nella simulazione dell'esame di Stato di cui all'art. 46 della legge professionale, **dedicando almeno quattro ore alle prove scritte e 30 minuti alla prova orale.** Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità del tirocinante con riguardo alla tecnica di redazione degli atti giudiziari e alla conoscenza del linguaggio giuridico.
4. L'accesso alla verifica finale è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni semestre **ed abbiano altresì superato le due verifiche intermedie.**
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della Commissione di valutazione di cui all'art. 9 dispone di dieci punti di merito; per la valutazione della prova orale, ciascun commissario disporrà di dieci punti di merito per ogni materia oggetto del colloquio. I punti verranno attribuiti in ragione della maggiore o minore adeguatezza della prova rispetto ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma 5. La prova si intende superata se la somma complessiva dei punti attribuiti ammonta ad almeno la metà più uno dei punti disponibili.
6. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 L. 247/2012.

Art. 9 **(Commissioni di valutazione)**

1. Presso ciascun Ordine è istituita una Commissione di valutazione con il compito di accertare la frequenza con profitto dei corsi di formazione da parte degli iscritti al Registro dei praticanti tenuto dal medesimo Ordine. La Commissione è composta ~~da nove componenti scelti tra da un numero di componenti minimo di tre e comunque tale da~~ **garantire l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. Della Commissione possono far parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo, magistrati, anche a riposo, docenti o ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente o Consigliere dell'Ordine, nonché con l'attività di formatore svolta nel circondario.**

2. Le Commissioni di valutazione sono nominate dal Consiglio dell'Ordine all'inizio del suo mandato e durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Uno dei membri della Commissione è nominato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, anche al fine di assicurare uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto alla nomina, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione, sentita la Scuola Superiore dell'Avvocatura; fino alla nomina da parte del Consiglio Nazionale Forense, sono prorogati i membri della Commissione in scadenza. I Componenti della Commissione possono essere nominati per due volte consecutive.

3. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

4. Ai componenti della commissione ~~non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma~~ **può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.**

5. La Commissione verifica il profitto finale della frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

6. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dell'Ordine circondariale provvedono alla nomina delle Commissioni di cui all'art. 9. Qualora, entro il termine indicato dal primo periodo, il Consiglio dell'Ordine circondariale non abbia provveduto, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione.

Art. 10 **(Pubblicazione)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **e si applica ai tirocinanti iscritti dal 1° giorno del primo semestre successivo all'entrata in vigore.**

2. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

* * *



*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it*